

Sentenze e pareri



a cura di **Domenico D'Addario**

Professioni - Ordini professionali - Perimetro attività.

Professioni Ordini professionali - Natura di Enti pubblici - Finalità - Tutela collettiva verso esercenti la professione e non interessi categoria professionale.

Ricorso giurisdizionale - Legittimazione - Attività - Ordini professionali - Estensione Ricorso giurisdizionale - Legittimazione - Attività - Ordini professionali - Lesioni al prestigio del ricorrente - Rilevanza.

1 L'attività degli Ordini professionali comunque concerne i professionisti iscritti, ossia coloro che esercitano la libera professione mediante i contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti o, in alcuni casi, pure alle dipendenze di privati, mentre sfugge al controllo degli Ordini la posizione dei pubblici dipendenti che, svolgendo una prestazione di lavoro subordinato presso una PA, effettuano compiti il cui contenuto corrispondente a quello di una libera professione, posto che costoro sono retribuiti in base a stipendi prefissati e soggiacciono alle regole disciplinari stabilite dall'Amministrazione datrice di lavoro e non dall'Ordine.

2 Gli ordini professionali sono Enti pubblici che, per le professioni per l'esercizio delle quali occorre una speciale abilitazione dello Stato hanno le specifiche competenze della tenuta degli albi, dell'esercizio della funzione disciplinare, nonché della redazione e proposta delle tariffe e della liquidazione dei compensi a richiesta del professionista o del privato, pertanto, tali funzioni devono essere considerate conferite a tutela della collettività nei confronti degli esercenti la professione e non già a tutela degli interessi della categoria professionale.

3 Gli ordini professionali hanno legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria di soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, o alorché si tratti comunque di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla intera categoria o anche a singoli iscritti, ma con il limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli ordini.

4 Gli ordini professionali hanno legittimazione a impugnare anche quando l'annullamento dell'atto impugnato non può dispiegare effetti concreti, ma è apprezzabile comunque la perdurante lesività dell'atto stesso per il credito, il prestigio e l'estimazione sociale della parte ricorrente, ossia alorquando comunque persistano come fatti storici, valutazioni e giudizi negativi su qualità e capacità della parte medesima.

2 - Cfr. CGA 14 giugno 1999, n. 254, in Consiglio di Stato 1999, I, 1034.

3 - Cfr. Sez. V, 10 novembre 2010, n. 8006, in Rass. di Giur. e Dottrina, 2010, I, 1259.

4 - Cfr. Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4076, in Consiglio di Stato 2002, I, 2625.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4854.

Accesso ai documenti - Sanzioni disciplinari - Autore di esposto - Accesso agli atti del procedimento conseguente - Ha diritto.

Il presentatore di un esposto in sede amministrativa che ha dato luogo all'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un terzo ha diritto di accesso agli atti del procedimento che è al riguardo conseguito. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 316.

Dispensa dal servizio - Scarso rendimento - Diversità di sanzioni disciplinari.

La dispensa dal servizio dei dipendenti pubblici per scarso rendimento, prevista dall'art. 129 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, ha natura e presupposti diversi da quelli che presiedono alla adozione delle sanzioni disciplinari, previste dall'art. 78 stesso T.U.

Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana, 14 gennaio 2013, n. 2.

Sport - Competizioni sportive - Corse di cavalli - Allenatore - Sospensione dalla qualifica - per controllo equino antidoping positivo - Seconda analisi nello stesso laboratorio - Legittimità.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell'UNIRE, è legittima l'irrogazione della sanzione della sospensione della qualifica di allenatore di cavalli al galoppo nei confronti di un soggetto il cui cavallo sia risultato positivo ai test antidroga nel caso in cui l'effettuazione delle seconde analisi, previste dall'art. 10 cit., sia avvenuta nel medesimo laboratorio nel quale erano state effettuate le prime analisi, atteso che tale rinnovazione costituisce un accertamento *ex novo* nel quale è consentita la partecipazione anche dell'interessato con la possibilità, se del caso, di delegare un sanitario di fiducia.

TAR - Lazio - Roma, Sez. III ter, 16 gennaio 2013, n. 388.

Le massime sono tratte dalla
Rassegna mensile Giurisprudenza
Amministrativa per gentile
concessione della Soc. Edizioni Libra.
www.sentenzeitalia.it